

Associazione ParLAMi A.P.S.
Sede legale Via Monte Popera, 16/48
Sede operativa Via Monte Palombino, 8
20138 Milano
www.studioparlami.it - info@studioparlami.it



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 1 del 21/09/2023.

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 19.30, presso la sede operativa di via Monte Palombino 8 a Milano, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ParLAMi A.P.S., in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per gli adeguamenti richiesti dalla normativa per l'iscrizione al RUNTS (D. Lgs. 117/2017, art. 82 c.3);
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Zambarbieri Annamaria, la quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Tammaro Daniela.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 16 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo Statuto per poter perfezionare l'iscrizione al RUNTS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. In particolare, risultano variati gli articoli:

- Articolo 4 – Finalità
- Articolo 5 – Soci
- Articolo 6 – Assemblea
- Articolo 9 – Consiglio Direttivo
- Articolo 11 – Bilancio
- Articolo 12 – Patrimonio
- Articolo 13 – Scioglimento e modifiche

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

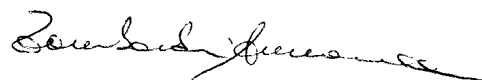
Il Segretario

Sammaro Daniela



Il Presidente

Zambarbieri Annamaria



AGENZIA DELLE ENTRATE

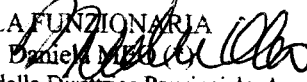
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 1/12/2013 Serie 3 N. 4403

Con €

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

LA FUNZIONARIA

Daniela M. B. 

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale, Angela Calcò

Associazione ParLAMi A.P.S.

Statuto

Denominazione, sede, durata

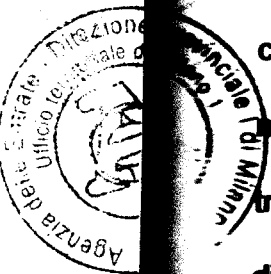
Art. 1

Ai sensi del Codice del Terzo Settore del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, in data **17 maggio 2018** si è costituita l'Associazione ParLAMi APS, da qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro. Pertanto la denominazione APS seguirà il nome della costituenda Associazione e verrà riportata all'interno della corrispondenza e di ogni comunicazione avente efficacia verso terzi, nonché negli atti pubblici e nella documentazione di natura fiscale, tributaria ed in ogni altra forma di comunicazione e/o logo e/o segno distintivo.

Il funzionamento dell'associazione è regolato dallo statuto.

Art. 2

L'Associazione ha sede Legale in Milano (MI). L'Associazione ha sede operativa differente da quella legale: essa viene statuita dal Consiglio Direttivo secondo le finalità indicate nell'art. 4 dello statuto. **Il Consiglio Direttivo ha la possibilità, previa delibera a maggioranza dei suoi membri, di mutare sia la sede operativa che quella legale. Qualora il Consiglio Direttivo deliberasse lo spostamento della sede legale in un comune diverso occorre procedere con una modifica statutaria.**



elli

Bur

K. de A.

gubh

GF

JB

CC

AA

ll

FF

MP

SC

Q

A

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole del 50% dei presenti all'Assemblea Straordinaria che si costituisce validamente mediante la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Finalità

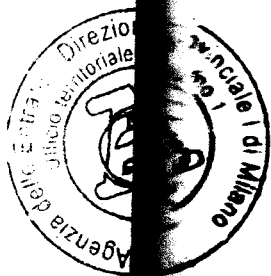
Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica. Opera in ambito sociosanitario e ha come fondamento la prevenzione del disagio sociale sia individuale che in ambito familiare, nonché la presa in carico del disagio medesimo volta alla soluzione delle problematiche ad esso connesse. La presa in carico potrà essere volta anche a soggetti minori di età rappresentate validamente dai loro tutori e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi di legge.

Le attività proposte dall'associazione rientrano nelle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni (Art. 5 Comma 1 Lettera C).

In particolare i suoi obiettivi sono:

- 1 promuovere e salvaguardare il benessere della persona e della collettività attraverso attività di informazione, formazione,



prevenzione, consulenza, intervento specifico;

2 **incoraggiare** lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo **una sua integrazione** all'interno dei diversi contesti di appartenenza e **stimolando** le possibilità e le capacità di scelta autonoma e **consapevole**;

3 **favorire** la creazione di una rete sociale;

4 **operare** interventi di prevenzione del disagio sociale e di **promozione** del benessere, sostenendo la persona e la collettività **nelle diverse fasi del ciclo vitale**;

Al fine di raggiungere il predetto scopo, l'Associazione intende **realizzare** e promuovere progetti, incontri, conferenze, gruppi tematici **ed eventi** aggregativi di durata variabile. Tali programmi sono rivolti **all'individuo** ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private.

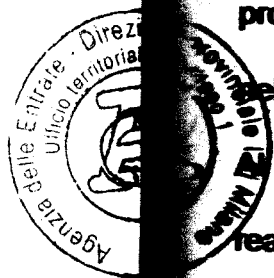
Gli interventi sono rivolti all'individuo, alla coppia, alla famiglia, ai **gruppi**, siano essi bambini, adolescenti ed adulti.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal **presente** articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente **connesse e finalizzate**.

Soci e assemblee

Art. 5

a. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore a 50% del numero delle associazioni A.P.S. già associate e che condividono le finalità del presente statuto. Gli aspiranti soci devono fare richiesta scritta e



Alm
Gru
A
Mth
S
Gy
B
C
A
C
S
S
M
S
D
A

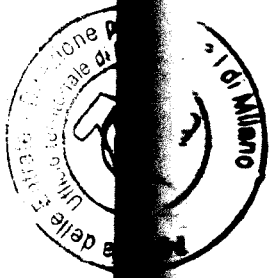
versare contestualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ne delibera, e a maggioranza, l'ammissione e provvede per l'iscrizione degli aderenti nell'apposito Libro degli Associati. **Gli aspiranti soci a cui è stata negata la possibilità di associarsi hanno la possibilità di fare ricorso alla prima assemblea dei soci.**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e impegna l'Associato all'accettazione ed all'osservanza delle norme statutarie. L'Associato è tenuto a versare ogni anno, entro il 31 dicembre, la quota di adesione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

Ciascun Associato ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, senza regime preferenziale per categoria di soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e del Regolamento, se presente, nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- 1) per recesso unilaterale da parte dell'Associato, trasmesso a mezzo PEC o Raccomandata A/R, al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia validamente notificata almeno tre mesi prima;
- 2) per impossibilità sopravvenuta nel raggiungimento delle prestazioni programmate;
- 3) per decesso;



- 4) per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e del regolamento interno;
- 5) per morosità nel pagamento dell'annualità della quota associativa dell'anno in corso debitamente sollecitata;

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. La delibera motivata dovrà essere notificata tempestivamente al socio mediante raccomandata R/r o comunicazione pec.

Il provvedimento di esclusione, o recesso, non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, i destinatari potranno opporsi al provvedimento di esclusione, inviando apposito ricorso al Collegio del Garanti, ove costituito (la costituzione deve intendersi eventuale e non obbligatoria) in mancanza, al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

Le dimissioni da socio devono essere rassegnate per iscritto al Consiglio Direttivo.

b. Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa corrente, e di votare;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dell'Associazione;



Ellu
Bm
Al
M. M. M.
R
G
H
C
A
A
S
M
S
A

- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

Gli Associati sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- pagare la quota associativa;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

c. I soci si distinguono in:

- 1) soci fondatori, identificati in coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione
 - 2) soci ordinari, identificati in coloro che si sono associati in tempi successivi, e pertanto:
 - professionisti che utilizzano gli spazi dell'associazione secondo le modalità di volta in volta concordate;
 - utenti, che partecipano alle attività promosse dall'Associazione;
 - persone prese in carico;
 - 3) soci sostenitori, identificati in coloro che versano all'Associazione significative risorse aggiuntive, rispetto alla quota annuale, di importi pari o superiori a una soglia stabilita dall'Assemblea;
 - 4) soci onorari, identificati in coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, il titolo per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.
- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo i diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto



espresso in merito all'uso dei locali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 6

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria a straordinaria ed è aperta a tutti i soci.

L'Assemblea è

A) Ordinaria:

deve essere convocata dal Presidente non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ex art. 2364 c.c. - è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;

1. delibera sulla relazione del Presidente;
2. delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
3. delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
4. delibera su qualsiasi **oggetto stabilito dalla legge, dallo statuto, dall'atto costitutivo alla sua competenza e posto;**
5. **nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo** che, avente un numero dispari di membri, è composto, per il primo anno, da almeno tre soci fondatori.
6. **Nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali e, quando previsto, del revisore legale dei conti;**
7. **Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.**



Clu
Gru
AA
m
S
G
S
EC
AA
CC
SF
S
MP
S
Q
A

B) Straordinaria:

1. viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni della data della richiesta;

2. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

3. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto e del Regolamento;

4. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto a dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori di età o persone giuridiche purché in regola con il pagamento delle quote associative. Una persona singola, tra quelle che esercitano la tutela, la curatela o la responsabilità genitoriale nei confronti di minori o incapaci, ha diritto di voto in quanto associato in nome e per conto della persona rappresentata ed in quanto in regola con la quota



Alm

Sm

St

mtb

S

G

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

associativa.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Entrambe le Assemblee, ordinaria e straordinaria, si costituiscono in **prima convocazione** mediante la presenza del 50% degli Associati e deliberano a maggioranza del 50% più uno dei votanti presenti o rappresentati.

Organi dell'Associazione

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati

- il Consiglio Direttivo (Il Consiglio Direttivo reca in sé le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario. La carica di Tesoriere è eventuale e non obbligatoriamente nominata).

I componenti degli organi sociali durano in carica un anno e sono rieleggibili. Le cariche, a durata annuale, sono gratuite e non comportano retribuzione né costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione.

Art. 8

Le cariche elettive dell'associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l'iscrizione.

Olu
Om
H
maly
E
J
SO
E
CE
MA
ce
SF
8
MP
R
O
A

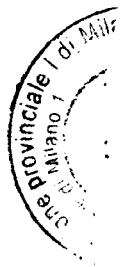


provinciale

Art. 9

Il Consiglio Direttivo:

- è l'Organo esecutivo che gestisce l'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei soci;
- si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. Al momento della costituzione il Consiglio Direttivo sarà eleggibile esclusivamente tra i soci fondatori, mentre negli anni successivi alla costituzione, potranno essere eletti **quali membri tutti coloro in regola con la quota associativa annuale;**
- **almeno 1 dei componenti (o 2 se l'organo è composto da 5 membri) devono essere scelti tra i Soci fondatori e/o i professionisti associati;**
- dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ad eventualmente il Tesoriere, se previsto, ad attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali
- si riunisce, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti oppure ogni qualvolta Presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno ogni 6 mesi. Le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri: delibera a semplice maggioranza.
- decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva



Ch

SP

HA

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

- amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione nella misura che verrà fissata dal Regolamento
- redige ogni anno una relazione sulle attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale
- formula eventualmente il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione.

Il Presidente:

ha la legale rappresentanza dell'Associazione
presiede il Consiglio Direttivo

- vigila perché siano osservate le norme statutarie
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- rimane in carica per un anno ed è rieleggibile

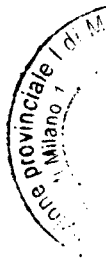
Il Vice-Presidente:

- sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
- rimane in carica per un anno ed è rieleggibile

Il Segretario:

- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo
- collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.
- rimane in carica per un anno ed è rieleggibile

Il Tesoriere, se nominato (rimane una carica eventuale e non



Clu
Sam
AS
mm
B
ff
BO
CC
MA
CC
8
8
MP
8
Q
8

obbligatoria):

- cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.
- rimane in carica per un anno ed è rieleggibile.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi degli Associati, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, e, naturalmente da tutti i beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione stessa.

E' costituito inoltre dai proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

La quota del contributo associativo non è trasmissibile a terzi. In caso di decesso dell'Associato, la quota non potrà essere restituita e rimarrà incamerata. La qualità di associato non è trasmissibile iure hereditatis.

Art. 11

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno. Relativamente all'attività complessivamente svolta, deve essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire



Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio Direttivo entro il 31 Marzo di ogni anno, redigerà la bozza **di bilancio di esercizio** annuale relativo all'esercizio precedente **composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con indicazione di proventi e oneri e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio.**

Il bilancio di esercizio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede Legale a partire dai 20 giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché gli Associati possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente. Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Il bilancio approvato dovrà essere depositato presso l'ente preposto dalla normativa a ricevere il documento.

Art. 12

Il patrimonio dell'ente deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto dell'Art. 8 Comma 1 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 di utili e avanzi di gestione di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge. Ai sensi delle medesime norme, si prevede che in caso di scioglimento, cessazione e/o estinzione che avvengano per



Olivero
Gian
Al
M
S
G
F
C
M
E
S
M
S
Q
A

le ragioni previste dal presente Statuto, il patrimonio residuo verrà devoluto ai fini di utilità sociale.

Scioglimento e modifiche

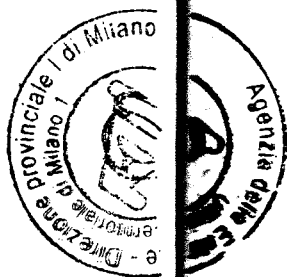
Art.13

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli Associati secondo le modalità previste dall'Art.6 del presente Statuto.

La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo, legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli Associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, conferendo loro i poteri necessari. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto - nel rispetto **dell'Art. 9 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117** - a fini di pubblica utilità, ad altri enti del Terzo Settore previo parere positivo



dell'Ufficio RUNTS competente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali e rinvio

Art. 14 - Foro Esclusivo

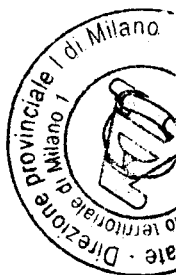
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, tra l'Associazione ed i Suoi Collaboratori, tra uno dei Professionisti che collaborano con l'Associazione ed uno degli Associati, sarà decisa esclusivamente dal Tribunale di Milano.

15 tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e le norme previste dalle specifiche leggi speciali disciplinanti la materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci.

Firma dei soci.

Alberti Adele
Canova Elisa
Cardellini Sara
Cardente Camilla
Fornasari Serena
Garrone Martino
Giunta Gabriella
Maselli Chiara
Ninfa Aurora



Ch
B
C
M
P
S
M
S
A
M
G

Pizzocheri Sara *Sara Pizzocheri*.....

Pizzorni Nicole *Nicole Pizzorni*.....

Rama Ejona *Ejona Rama*.....

Svanoni Caterina *Caterina Svanoni*.....

Tammaro Daniela *Daniela Tammaro*.....

Todaro Francesca *Francesca Todaro*.....

Zambarbieri Annamaria *Annamaria Zambarbieri*.....

